

# Comune di Monza

REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
CONVENZIONI CON SOGGETTI  
PUBBLICI O PRIVATI E DI  
CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER  
LA FORNITURA, A TITOLO  
ONEROSO, DI CONSULENZE O  
SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO  
A QUELLI ORDINARI

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 23 luglio 2024*

ART. 1 - OGGETTO .....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESTAZIONI ESCLUSE .....	3
ART. 4 - CONTRIBUZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE .....	4
ART. 5 - CONVENZIONE.....	4
ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.....	5
ART. 7 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE.....	5
ART. 8 - PAGAMENTI.....	5
ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE E MODULISTICA.....	6
ART. 10 - RISORSE UMANE .....	6
ART. 11 - RICAVI E FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE .....	6
ART. 12 - CASI DI ESCLUSIONE .....	6
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	6
Allegato 1 - Contributi a carico dell'utenza per consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari .....	8
Allegato_1a - Costi di noleggio del materiale viabilistico .....	9

## ART. 1 - OGGETTO

1. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, anche attraverso l'efficientamento delle risorse, di migliorare la qualità dei servizi prestati e di mettere a disposizione di altri Enti le conoscenze e le professionalità acquisite dal personale comunale.

2. Le prestazioni a pagamento rese su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, sono le seguenti:

- servizi di scorta e sicurezza per trasporti eccezionali;
- servizi diretti a regolare il traffico in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli e/o pedoni;
- servizi diretti a regolare in traffico in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad ottenere la regolamentazione del traffico in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;
- servizi viabilistici aggiuntivi in occasione di attività/eventi organizzati da terzi;
- celebrazioni di matrimoni/unioni civili (escluse celebrazioni di matrimoni/unioni civili richieste da residenti presso il Palazzo Comunale);
- servizi di protezione civile richiesti per iniziative private;
- prestazioni del personale comunale di assistenza a lotterie a carico del privato;
- servizi di consulenza.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Comune", l'Amministrazione Comunale di Monza;
- b) per "prestazione", un'attività di consulenza ovvero un servizio aggiuntivo rispetto a quelli ordinari, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali, così come individuati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- c) per "Terzo", il soggetto pubblico o privato contraente la convenzione di cui al successivo punto d) del presente Regolamento;
- d) per "convenzione per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di servizi", l'atto stipulato tra il Comune e il Terzo, in cui il Comune si impegna a fornire, a titolo oneroso, nei limiti e secondo quanto eventualmente stabilito dalla normativa vigente e dalla presente regolamentazione, consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, a fronte del contributo del Terzo;
- e) per "contributi dell'utenza", gli introiti realizzati per la fornitura di consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali individuati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

## ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESTAZIONI ESCLUSE

1. Le prestazioni oggetto del presente Regolamento non rientrano tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla normativa vigente e dall'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Comparto Regioni e Autonomie Locali - Personale non dirigenziale - del 19 settembre 2002 e dall'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Area II della dirigenza (Regioni e Autonomie Locali) del 7 maggio 2002.

2. Le prestazioni non devono essere comprese fra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono escluse altresì le prestazioni del personale di Polizia Locale rese al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla Legge Regionale 01-04-2015 n. 06, nonché al vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale.

4. Non rientrano fra i servizi oggetto delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, i servizi svolti nell'ambito di obblighi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti.

5. Sono escluse le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità pubbliche dell'Amministrazione Comunale. Sono inoltre escluse le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività e statuto, ove esistente, non si ispiri al rispetto dei valori costituzionali.

#### ART. 4 - CONTRIBUZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. I contributi per l'erogazione delle consulenze e/o servizi non istituzionali a carico del Terzo, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 2, sono fissati nell'*Allegato\_1* al presente Regolamento che riporta la tariffa oraria del personale e nell'*Allegato\_1a* che riporta le tariffe per il noleggio del materiale viabilistico.

2. Il contributo dovuto per la celebrazione di matrimoni/unioni civili, e per servizi di Protezione civile, è determinato in sede di definizione delle Tariffe dei Servizi a Domanda Individuale.

3. La determinazione dell'importo del contributo di cui all'Allegato 1, comunque finalizzata ad assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Comune per l'erogazione dell'attività richiesta, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) retribuzione oraria lorda del personale impiegato nella prestazione (determinata in applicazione dei CCNL vigenti nel tempo), comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e Irap a carico dell'Amministrazione Comunale;
- b) costo di ammortamento e manutenzione dei beni di proprietà comunale necessari per l'esecuzione della prestazione, rapportati all'unità di misura (a titolo esemplificativo tempo, percorrenza);
- c) costi per l'acquisto/noleggio dei materiali necessari per l'esecuzione della prestazione;
- d) ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento della prestazione;
- e) costi amministrativi della prestazione;
- f) I.V.A., se dovuta ai sensi di legge.

4. Qualora per causa di forza maggiore o per sopravvenute e gravi necessità di pubblica utilità, il servizio non possa essere effettuato o, se già iniziato, portato a compimento, la somma da addebitare è quella limitata all'importo delle spese sostenute dal Comune per la parte del servizio effettivamente reso, senza diritto ad alcun tipo di indennizzo a favore del Terzo per il servizio non svolto.

#### ART. 5 - CONVENZIONE

1. Le prestazioni delle consulenze e/o dei servizi oggetto del presente Regolamento sono regolate mediante sottoscrizione di apposite convenzioni redatte in forma scritta che devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) soggetti coinvolti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e/o codice fiscale;
- b) oggetto/i della convenzione;
- c) contributo per la fornitura di consulenze e/o per l'erogazione di servizi;
- d) durata della convenzione;
- e) modalità e tempi di svolgimento delle relative prestazioni;
- f) luogo/luoghi dove si svolgeranno le attività;

- g) divieto di rinnovo tacito;
- h) termini e modalità di pagamento;
- i) competenza giurisdizionale in caso di contenzioso;
- j) disciplina del trattamento dei dati sensibili;
- k) penalità, interessi;
- l) documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008.

2. Le singole proposte di convenzione sono approvate con determinazione del Dirigente competente e dallo stesso successivamente sottoscritte, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento.

#### ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. I soggetti pubblici o privati richiedenti le consulenze e/o i servizi disciplinati dal presente Regolamento, devono inoltrare una specifica domanda al Dirigente responsabile del servizio interessato, di norma 30 giorni prima dell'iniziativa, e comunque in tempo utile per consentire l'istruttoria del procedimento e l'organizzazione del servizio da parte del Comune.

2. Il Dirigente, previa valutazione della compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la propria struttura e previa valutazione degli elementi di cui al successivo articolo 7, decide circa la possibilità di erogazione della prestazione, definisce l'ammontare del contributo a carico del Terzo, secondo quanto previsto dal presente regolamento, e predispose quanto necessario per la sottoscrizione della convenzione.

#### ART. 7 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare l'erogazione della prestazione qualora:

- a) ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei contenuti delle comunicazioni o degli eventi, un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
- d) il Terzo risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;
- e) il carico di lavoro richiesto dalla prestazione sia incompatibile con le esigenze organizzative cogenti dell'Ente ovvero non si disponga di sufficiente personale per l'erogazione della prestazione;
- f) i tempi di predisposizione di quanto necessario per l'erogazione della prestazione non siano congrui rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. Il Comune può interrompere l'erogazione della prestazione in caso di inadempimenti nei pagamenti relativi alla convenzione in corso, fatto salvo il diritto di attivare le opportune procedure per il recupero del credito.

#### ART. 8 - PAGAMENTI

1. Il contributo a carico del Terzo per le prestazioni oggetto del presente Regolamento, così come calcolato in sede di preventivo a cura del Dirigente competente (cfr. art. 6), deve essere versato anticipatamente all'espletamento delle stesse, salvo che la convenzione preveda motivatamente un pagamento posticipato e/o frazionato.

2. Al termine della prestazione, il responsabile del procedimento redige la relazione finale sullo svolgimento della stessa e il consuntivo delle spese effettivamente sostenute, con riferimento ai singoli elementi di costo, provvedendo all'inoltro della documentazione contabile al Terzo per il saldo dell'eventuale conguaglio.

3. L'importo versato deve essere comprovato mediante rilascio di idonea documentazione.
4. Le prestazioni sono soggette ad applicazione I.V.A. secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE E MODULISTICA

1. Al fine di rendere note le condizioni alle quali i Terzi possono usufruire delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici competenti curano la predisposizione di apposita modulistica per la presentazione della domanda di prestazione che sarà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

#### ART. 10 - RISORSE UMANE

1. Le attività e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono svolte con l'impiego di risorse umane e strumentali del Comune, salvo che la convenzione disponga diversamente.
2. Le attività e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono rese di norma fuori dall'orario ordinario di lavoro, con prestazione di lavoro aggiuntivo, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego.
3. Il lavoro aggiuntivo prestato dal personale è remunerato nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCNL.
4. I servizi sono resi prioritariamente dal personale che ha espresso la propria manifestazione di interesse, utilizzando, per quanto possibile, il criterio della rotazione.
5. Le prestazioni sono comunque rese secondo modalità atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali.

#### ART. 11 - RICAVI E FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. I ricavi netti delle prestazioni oggetto della presente regolamentazione, dedotti tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale e l'eventuale I.V.A., sono destinati, nella misura massima stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali al momento vigenti, all'incentivazione della produttività del personale coinvolto.
2. L'incentivo riconosciuto al lavoratore per la prestazione resa non può in ogni caso eccedere la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro dallo stesso impiegate nel servizio conto terzi. Eventuali somme eccedenti sono acquisite al bilancio dell'Ente.
3. Devono, in ogni caso, essere rispettati i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.

#### ART. 12 - CASI DI ESCLUSIONE

1. I casi di esclusione da contribuzioni onerose devono essere espressamente previsti con atto deliberativo dell'Amministrazione. In tal caso, la copertura finanziaria per l'espletamento dei relativi servizi verrà assicurata all'atto stesso della programmazione della manifestazione, mediante specifica progettazione tesa al raggiungimento degli obiettivi pianificati.

#### ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e dal GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Allegato 1 - Contributi a carico dell'utenza per consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari

Area Professionale	COMPENSO ORARIO A CARICO DEL SOGGETTO TERZO		
	<b>FERIALE DIURNO</b> <i>Lun-Sab feriale diurno:</i> dalle 6:00 alle 22:00	<b>FERIALE NOTTURNO E FESTIVO DIURNO</b> <i>Lun-Sab feriale notturno:</i> dalle 0:00 alle 6:00 dalle 22:00 alle 24:00  <i>Domenica e festivi diurno:</i> dalle 6:00 alle 22:00	<b>FESTIVO NOTTURNO</b> <i>Domenica e festivo notturno:</i> dalle 0:00 alle 6:00 dalle 22:00 alle 24:00
OPERATORI ESPERTI	€ 32,00	€ 35,00	€ 38,00
ISTRUTTORI	€ 36,00	€ 39,00	€ 42,00
FUNZIONARI	€ 44,00	€ 47,00	€ 50,00

## Allegato\_1a - Costi di noleggio del materiale viabilistico

Durata minima noleggio: 2 giorni

Consegna e ritiro materiale presso magazzini comunali a cura del richiedente: nessun costo.

Consegna e ritiro materiale presso la sede delle attività/evento, esclusivamente all'interno del territorio comunale: € 250,00

Cauzione: 100 per cento del valore del materiale noleggiato. Dalla cauzione sarà trattenuto il valore del materiale (\*) che dovesse essere restituito in stato di inutilizzo o che risulti mancante.

Max n° 30 piantane con palo Ø60 h 200 cm targa da 60 cm x 40 cm (divieto di sosta + rimozione):

Costo di noleggio = €1,50 al giorno cadauna

Costo attrezzatura (\*) = € 24,50 cadauna

Max n° 90 sacchi arancio di appesantimento:

Costo di noleggio = €1,00 al giorno cadauno

Costo attrezzatura (\*) = € 8,00 cadauno

Max n° 30 transenne h 110 cm x l 250 cm (tipo pesante):

Costo di noleggio = €2,50 al giorno cadauna

Costo attrezzatura (\*) = € 90,00 cadauna

Max n° 30 cavalletti h 112 cm per segnali formato normali a norma (tipo F200V):

Costo di noleggio = €2,50 al giorno cadauna

Costo attrezzatura (\*) = € 36,00 cadauno

Max n° 30 coni in gomma h 30 cm EG Costo di noleggio = €1,50 al giorno cadauno

Costo attrezzatura (\*) = € 13,00 cadauno

Piantane, transenne e cavalletti dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da sacchi di appesantimento per garantire la sicurezza dell'installazioni.